Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 223/2026

OGGETTO: ***Trust – applicazione della disciplina antielusiva di cui all' articolo 16 della legge n. 383 del 2001.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

In data gg/mm/aa, il disponente (di seguito il *Primo Istante*) di un *trust* estero (di seguito *Trust*) aveva presentato istanza d'interpello chiedendo di confermare che il *Trust* fosse da considerare un soggetto passivo d'imposta non interposto nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Contestualmente, tenuto conto che era intenzione del *Primo Istante* apportare nel *Trust* la propria partecipazione in una società residente in Italia (di seguito *Società italiana*), una società di diritto maltese (di seguito *Secondo Istante* o *Trustee*, congiuntamente al *Primo Istante*, gli *Istanti*), in qualità di *Trustee*, aveva presentato

un'altra istanza d'interpello, chiedendo di confermare che il *Trust* potesse beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in caso di realizzo di una plusvalenza in occasione della cessione della partecipazione nella *Società italiana*.

La Scrivente, in risposta alle citate istanze e sulla base degli elementi forniti in quella sede, aveva confermato che il *Trust*, costituito in data gg/mm/aaaa, si potesse considerare autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani e che potesse beneficiare dell'esenzione prevista dalla norma, rispettando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997**,** in quanto residente a Malta, giurisdizione inclusa nella cd. *white list*.

Con la presente istanza, il *Primo Istante* rappresenta che ha conferito nel *Trust* la propria partecipazione nella *Società italiana*, con atto notarile del gg/mm/aaaa e che, in data gg/mm/aaaa, il *Trust* ha ceduto la suddetta partecipazione realizzando una plusvalenza di euro xxx.

Il medesimo giorno dell'apporto della partecipazione in *Trust*, il *Primo Istante* e il *Secondo Istante* hanno stipulato un atto, disciplinato dal diritto inglese, in forza del quale, ove il *Trust* avesse accettato le partecipazioni nella *Società italiana*, il *Secondo Istante* avrebbe stipulato una serie di atti al fine di subentrare nei contratti dei quali il *Primo Istante* era parte, in qualità di azionista della *Società italiana*.

In particolare, accettando le azioni della *Società italiana*, il *Trustee* avrebbe dovuto subentrare nei seguenti accordi di cui era parte contrattuale il *Primo Istante*:

- atto di adesione al contratto di compravendita (*sale and purchase agreement*, di seguito *SPA*), datato gg/mm/aaaa, stipulato tra una SICAV lussemburghese (di seguito

SICAV) come acquirente e gli azionisti della *Società italiana*, tra cui il *Primo Istante*, in qualità di cedenti;

- l'atto di adesione al contratto di investimento e patto parasociale (*investment and shareholders' agreement*, di seguito *ISA*), datato gg/mm/aaaa, stipulato tra la *SICAV* e gli azionisti della *Società italiana*;

- il patto parasociale del gg/mm/aaaa, sottoscritto dagli azionisti della *Società italiana* (di seguito *Patto Parasociale*);

- gli atti di adesione ad altri atti relativi a un finanziamento ottenuto dalla *Società italiana* e garantito dalle azioni della medesima società detenute dai soci, incluso il *Primo Istante*.

Al riguardo, il *Primo Istante* segnala che, in base a determinate obbligazioni contrattuali e vincoli statutari, avrebbe potuto apportare le proprie azioni della *Società italiana* al *Trust* solo con il consenso degli altri soci della stessa e delle altre parti dei citati contratti.

La maggioranza delle azioni della *Società italiana* all'epoca erano detenute da una società lussemburghese (di seguito *Socio A*), controllata da un fondo di investimento di *private equity* che aveva investito nella *Società italiana* nel 2022.

A seguito di tale investimento, il capitale sociale della *Società italiana* era suddiviso in azioni di varie categorie.

Le azioni di categoria A, interamente detenute dal *Socio A*, garantivano a quest'ultimo speciali diritti amministrativi, tra i quali il controllo su ogni negoziazione volta al trasferimento delle azioni della *Società italiana*.

Il *Primo Istante*, quindi, ha dovuto negoziare con gli altri soci le condizioni alle quali apportare le azioni della *Società italiana* al *Trust*, ottenendone il consenso al fine di evitare la conversione automatica in azioni ordinarie e l'esercizio del diritto di prelazione da parte del *Socio A*.

L'offerta per l'acquisto delle azioni della *Società italiana* prevedeva, tra le altre cose, che alcuni cedenti, tra cui il *Primo Istante*, si impegnassero a reinvestire parte dei proventi di tale vendita in una società di nuova costituzione che avrebbe detenuto una partecipazione totalitaria nella *Società italiana*.

L'investimento di parte del corrispettivo di vendita è avvenuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato dalla *NewCo* S.p.A (di seguito *NewCo*), la quale detiene, indirettamente, una partecipazione totalitaria nella *Società italiana*.

In tale contesto il *Primo Istante* ha dovuto negoziare la possibilità di consentire al *Secondo Istante* di divenire parte di tale accordo a seguito dell'apporto delle azioni della *Società italiana* nel *Trust*.

Una delle condizioni, poste dalla *SICAV*, affinché il *Secondo Istante* potesse divenire parte contrattuale degli accordi di vendita e reinvestimento (*SPA* e *ISA*) è stata che il *Primo Istante* mantenesse la responsabilità solidale per le obbligazioni presenti in tali accordi.

Di conseguenza, il *Primo Istante* ha deciso di condizionare l'apporto delle azioni della *Società italiana* nel *Trust*, mediante apposito accordo stipulato contestualmente all'apporto stesso, all'assunzione dell'obbligo da parte del *Secondo Istante* di divenire

parte contrattuale del *SPA*, dell'*ISA* e degli altri contratti dei quali il *Primo Istante* era parte in quanto azionista della *Società italiana*.

In esecuzione di tale accordo, dopo avere ricevuto la partecipazione nella *Società italiana*, il *Secondo Istante* ha aderito allo *SPA*, all'*ISA*, al *Patto Parasociale* e agli altri atti relativi al finanziamento ottenuto dalla *Società italiana* e garantito dalle azioni della medesima, divenendone parte contrattuale.

In ossequio alle disposizioni dello *SPA* e dell'*ISA*, in data gg/mm/aaaa, il *Secondo Istante* ha ceduto alla *SICAV* la partecipazione nella *Società italiana* per un corrispettivo di euro xxx e ha reinvestito euro xxx, sottoscrivendo l'aumento di capitale deliberato dalla *NewCo*. La restante parte del corrispettivo di vendita, pari a euro xxx, è stata incassata dal *Secondo Istante*, in qualità di *Trustee* del *Trust* ed è stata investita in attività finanziarie.

Il *Trust*, in occasione della cessione delle azioni della *Società italiana*, ha realizzando una plusvalenza di euro xxx, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-*bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917 (TUIR), esente dalle imposte sui redditi in Italia, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997.

Tanto esposto, gli *Istanti* chiedono:

- di confermare che l'operazione di conferimento delle azioni della *Società italiana* nel *Trust* e la successiva cessione di tali azioni alla *SICAV* non rientri nell'ambito applicativo della disposizione antielusiva di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e che, anche qualora vi rientri, l'applicazione della disposizione non abbia l'effetto di impedire al *Trust* di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5,

comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997, in relazione alla plusvalenza realizzata dal *Trust* (primo quesito);

- in caso di risposta negativa al primo quesito, la disapplicazione della disposizione antielusiva di cui all'articolo 16, comma 1, della l. n. 383 del 2001 (secondo quesito);

- di confermare che il trattamento tributario dell'operazione non possa essere censurato ai sensi della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (terzo quesito);

- in caso di una risposta negativa al primo quesito, al secondo quesito o al terzo quesito, di confermare che l'imposta dovuta debba essere versata da parte del *Secondo Istante* e non da parte del *Primo Istante* (quarto quesito).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al primo quesito, gli *Istanti* ritengono che la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della l. n. 383 del 2001, non trovi applicazione in quanto il *trustee* di un *trust* non può essere considerato il "*beneficiario*" di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi né "*l'avente causa a titolo gratuito*" di tale beneficiario.

Al riguardo, gli *Istanti* sottolineano che l'atto di dotazione di beni in *trust* non comporta un'attribuzione definitiva dei beni oggetto di conferimento al *trustee* in quanto quest'ultimo riceve i beni al solo fine di amministrarli e custodirli in regime di separazione patrimoniale secondo le disposizioni dell'atto di *trust* e della legge applicabile in vista del trasferimento finale di tali beni ai beneficiari.

Da tale ricostruzione consegue che il *Trust* non possa essere considerato il beneficiario dell'atto di apporto delle azioni della *Società italiana*, come richiesto dalla norma in commento.

La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della l. n. 383 del 2001, a parere degli *Istanti*, troverà applicazione al momento dell'attribuzione ai beneficiari del *Trust*, i quali, in forza di quest'ultima, in caso di cessione infraquinquennale di un valore mobiliare incluso nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, dovranno determinare l'imposta sostitutiva come se la cessione fosse stata effettuata dal disponente.

Inoltre, secondo gli *Istanti*, l'applicazione della disposizione antielusiva comporta che la plusvalenza realizzata dal donatario debba essere computata con gli stessi criteri che sarebbero stati applicabili ove la cessione fosse stata effettuata dal donante, ma non avrebbe alcun impatto sull'applicazione di esenzioni o regimi di favore applicabili al donatario in base a caratteristiche soggettive dello stesso come quello di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997.

A parere degli *Istanti*, l'articolo 16, comma 1, della l. n. 383 del 2001 troverebbe applicazione qualora il donante fosse il proprietario di una partecipazione qualificata e la frammentasse donando una partecipazione non qualificata al donatario. Diversamente, ove il titolare di una partecipazione non qualificata (come in questo caso il *Primo Istante*), la doni o trasferisca a titolo gratuito a favore di un soggetto fiscalmente residente in un paese *white list*, la norma non troverebbe applicazione in quanto l'esenzione non discenderebbe da una caratteristica oggettiva della fattispecie, quanto da una caratteristica soggettiva del cedente/donatario (vale a dire la sua residenza).

Con riferimento al secondo quesito, nel caso in cui si ritenesse che la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della l. n. 383 del 2001 sia applicabile e comporti che il *Trust* non possa beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997 sulla plusvalenza realizzata, gli *Istanti* ritengono che, nel caso di specie, non si determinino gli effetti elusivi che la disposizione intende contrastare.

Al riguardo gli *Istanti* osservano che la relazione al disegno di legge n. 373 della 14° Legislatura evidenzia che la disposizione antielusiva di cui all'articolo 16, in commento, è stata introdotta al fine di contrastare comportamenti in forza dei quali il trasferimento a titolo gratuito di una partecipazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 non era volto ad attuare un genuino intento liberale del donante, essendo tale trasferimento a titolo gratuito funzionale a ridurre l'onere impositivo che il donante avrebbe dovuto sopportare laddove avesse ceduto direttamente tali valori mobiliari.

Nel caso di specie, il *Primo Istante* sostiene di non aver apportato la partecipazione nella *Società italiana* nel *Trust*, esclusivamente o prevalentemente, al fine di ottenere il vantaggio fiscale derivante dall'esenzione disposta dall'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, quanto al fine di pianificare la propria successione.

A supporto di ciò, gli *Istanti* osservano che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che, in caso di rapporti patrimoniali tra familiari, assume rilievo la libertà della pianificazione della successione e il principio per cui, nell'eseguire tale pianificazione, nulla impone al contribuente di optare, nell'esecuzione della propria autonomia negoziale, per la soluzione meno onerosa sul piano fiscale. In forza di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che la mera prossimità temporale tra l'atto di

donazione (o altra liberalità) e la cessione della cosa donata da parte del donatario non sia un elemento sufficiente a dimostrare l'intento elusivo delle parti nella misura in cui non vi siano elementi che portino a dubitare che la donazione o altro trasferimento a titolo gratuito siano stati effettivamente fatti per spirito di liberalità.

La Suprema Corte ha anche avuto modo di precisare che non risulta incompatibile con quanto sopra il fatto che le trattative volte alla cessione sono state condotte dal donante sebbene poi la vendita sia stata effettuata dai donatari a patto che il corrispettivo della vendita sia effettivamente incassato dai donatari (in tal senso, Ordinanza del 28 giugno 2018, n. 17128).

Nel caso in esame, gli *Istanti* ritengono che, sebbene la sequenza data dall'atto di apporto delle azioni della *Società italiana*, seguito dalla cessione delle stesse dal *Trust* alla *SICAV*, abbia comportato un carico fiscale minore dell'alternativa sequenza data dalla cessione della partecipazione nella *Società italiana* da parte del *Primo Istante* seguita dal conferimento in *Trust* dei proventi derivanti dalla cessione, tali due sequenze devono ritenersi due soluzioni alternative in relazione alle quali il *Primo Istante* aveva piena libertà di scelta nell'esecuzione della propria autonomia negoziale, senza alcun obbligo di perseguire l'alternativa più onerosa.

Con riferimento al terzo quesito, gli *Istanti* ritengono che l'apporto delle azioni della *Società italiana* in favore del *Trust* seguito dalla vendita delle stesse da parte del *Secondo istante* non costituisca operazione censurabile ai sensi dell'articolo 10-*bis* della l. n. 212 del 2000.

Al riguardo gli *Istanti* evidenziano che la sequenza di operazioni presenta una valida sostanza economica, in quanto il *Primo Istante* ha conferito nel *Trust* la propria

partecipazione nella *Società italiana* al fine di segregare tale parte del proprio patrimonio per spirito di liberalità, affinché lo stesso fosse amministrato fiduciariamente dal *Secondo Istante* a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti che dovessero nascere in futuro del *Primo Istante* e con l'intenzione di pianificare la propria successione.

A parere degli *Istanti*, la circostanza che il *Primo Istante* abbia concordato i termini della vendita della partecipazione nella *Società italiana* e il reinvestimento di parte del prezzo di cessione non è circostanza idonea a porre in dubbio quanto sopra.

Viene evidenziato, inoltre, che la negoziazione della cessione, in quanto cessione dell'intero capitale sociale della *Società italiana,* non è stata condotta individualmente dal *Primo Istante*, quanto piuttosto da tutti i soci e, in particolare, dal *Socio A*, titolare della partecipazione di maggioranza e di azioni con diritti amministrativi speciali.

Gli *Istanti* sottolineano, inoltre, che il conferimento nel *Trust* ha comportato il definitivo spossessamento del *Primo Istante*, il quale, in quanto *excluded person*, non potrà in alcun modo beneficiare del patrimonio detenuto in *Trust* (cfr. articolo 18 dell'atto di *trust*), pertanto non ravvisano un'operazione circolare che potrebbe avvenire ove vi fosse stata una retrocessione in qualunque forma a favore del *Primo Istante* dei proventi derivanti dalla vendita delle azioni della *Società italiana*.

In proposito, l'assenza di controllo del *Primo Istante* sull'operato del *Secondo Istante* risulta confermata dal fatto che il *Primo Istante* ha dovuto condizionare l'apporto delle azioni della *Società italiana* nel *Trust* all'accettazione, da parte del *Secondo Istante,* dell'obbligo di divenire parte contrattuale degli accordi funzionali alla vendita e al reinvestimento (*SPA* e *ISA*) oltre che degli accordi legati alla qualifica di socio della

Società italiana (Patto Parasociale e accordi relativi alla garanzia del finanziamento preso dalla *Società italiana*).

Con riferimento al quarto quesito, gli *Istanti* ritengono che qualora si ritenesse che la plusvalenza realizzata dal *Trust* non possa beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997, in ragione dell'applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 383 del 2001 o dell'articolo 10-*bis* della l. n. 212 del 2000, l'imposta sostitutiva dovuta su tale reddito debba essere versata da parte del *Secondo Istante* per conto del *Trust* e non da parte del *Primo Istante*.

Tale soluzione risulta conforme al dettato dell'articolo 16, comma 1, della l. n. 383 del 2001 che dispone che sia il beneficiario dell'atto di donazione o altra liberalità tra vivi il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva e riflette anche il principio più generale secondo il quale l'imposta deve essere versata dal soggetto che ne ha manifestato la relativa capacità contributiva che, in questo caso, è il *Trust*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come noto, in base ai principi della legge 27 luglio 2000, n. 212 (di seguito Statuto dei diritti del contribuente), i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti devono essere improntati ai canoni della collaborazione e della buona fede (articolo 10), ai quali, evidentemente, deve adeguarsi anche il contribuente quando, al fine di ottenere chiarimenti su questioni obiettivamente incerte, decida di avvalersi dell'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 dello Statuto. La concreta applicazione di tali principi comporta che:

- il contribuente, sin dalla presentazione dell'istanza di interpello, debba rappresentare in modo chiaro e completo l'operazione o la sequenza di operazioni che intende porre in essere nonché in relazione alla medesima tutte le questioni obiettivamente incerte in relazione alle quali intende ottenere il parere dell'amministrazione finanziaria. Deve, dunque, ritenersi contraria ai richiamati principi la prassi di presentare distinte istanze di interpello riguardanti fasi separate di una più complessiva operazione che, invece, merita un'indagine unitaria;

- nell'esercizio del proprio potere di autotutela, l'amministrazione finanziaria abbia sempre la possibilità di rettificare i pareri precedentemente resi qualora, a seguito della presentazione di successive istanze, emergono fatti, circostanze, elementi sulla base dei quali la ricostruzione dell'operazione o della sequenza complessiva di operazioni che il contribuente intende porre in essere è diversa da quella inizialmente rappresentata o solo accennata.

Ciò premesso, con la risposta a interpello già notificata, tenuto conto delle previsioni contenute nell'atto istitutivo e delle informazioni fornite dall'*Istante*, nel presupposto della relativa veridicità e correttezza, è stato ritenuto che il *Trust* potesse essere considerato un autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, restando, tuttavia, impregiudicato, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

I nuovi fatti rappresentati e i negozi giuridici allegati alla presente istanza - in particolare, la circostanza per cui il *Primo Istante* ha condizionato il conferimento della partecipazione nella *Società italiana* all'adesione da parte del *Secondo Istante* a una serie di atti volti a influenzare la gestione delle partecipazioni stesse, ossia a venderle in favore di un soggetto già determinato e ad aderire ad altri accordi in luogo del *Primo Istante*,

rispetto ai quali quest'ultimo è rimasto solidalmente obbligato - rappresentano elementi sulla base dei qualiil *Trust* potrebbe non ritenersi un autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani.

A ogni buon conto, in virtù del richiamato principio della collaborazione e della buona fede, si risponde ai quesiti posti, fermo restando impregiudicato il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere, in sede di controllo, alla riqualificazione dell'operazione in esame (conferimento nel *Trust* e successiva cessione delle partecipazioni) - in base all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetta interposizione reale e fittizia).

L'articolo 16 della l. n. 383 del 2001, al comma 1, dispone che «*Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2*».

Il comma 1 del citato articolo prevede che ogni trasferimento a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui *capital gain* di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, se seguito da un ulteriore trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di cinque anni, comporta - ai soli fini fiscali - che operi il regime di tassazione applicabile come se la donazione, o altra liberalità, non fosse mai avvenuta.

Ne consegue che il cedente - beneficiario della liberalità - sia tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante e corrispondere l'imposta sostitutiva, come se il dante causa dell'atto di liberalità avesse realizzato direttamente l'atto a titolo oneroso.

In tal caso, l'imposta è determinata secondo le regole ordinariamente previste dal citato d.lgs. n. 461 del 1997 per le cessioni a titolo oneroso. È ammesso lo scomputo dall'imposta sostitutiva delle altre imposte, eventualmente, assolte sull'atto di liberalità ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l. n. 383 del 2001 (cfr. circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001).

La relazione al disegno di legge n. 373 chiarisce che l'articolo «*detta importanti disposizioni volte a contenere possibili strumentalizzazioni del nuovo regime, con finalità eminentemente antielusive. Intervenendo in materia d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (imposta sostitutiva sui* capital gain*), si introduce una presunzione legale ai fini dell'applicazione della stessa imposta sostitutiva. In particolare, l'ipotesi è quella di un trasferimento di beni, diritti o valori mobiliari assoggettati alla citata imposta sostitutiva, disposto a titolo di donazione* (...) *dall'applicazione di tale regime potrebbero derivare effetti impropri, qualora lo stesso fosse utilizzato indipendentemente dall'attribuzione a titolo di liberalità, bensì esclusivamente per ridurre, strumentalmente, gli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari sopra indicati. Allo scopo di evitare un esito di questo genere, tale da rappresentare effettivamente un abuso delle posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento tributario, attraverso la strumentalizzazione elusiva delle stesse, si è introdotta la presunzione di cui*

all'articolo 40, secondo la quale ogni trasferimento a titolo di donazione di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui capital gain*, se seguito dal successivo trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di tempo normativamente previsto (pari a cinque anni) comporta il recupero a tassazione del trasferimento stesso con l'applicazione delle imposte ordinariamente dovute. In altri termini, si tratta di una ipotesi particolare di applicazione di un meccanismo di reazione dell'ordinamento alla strumentalizzazione elusiva non diverso da quelli previsti dall'articolo 37-*bis*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in virtù del quale il compimento di una operazione elusiva comporta il disconoscimento dei relativi effetti da parte dell'ordinamento tributario e l'applicazione del regime impositivo corrispondente alla fattispecie dissimulata, o della quale si è tentato l'aggiramento elusivo*».

Dalla relazione si evince come l'intento del legislatore sia quello di impedire operazioni strumentalmente preordinate alla riduzione degli oneri fiscali, ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997.

Come si evince dai lavori parlamentari relativi alla norma in commento (AS 373-A) la «*disposizione del comma 1 è stata riformulata dalla Commissione* [ndr. rispetto all'originario disegno di legge]*, prevedendo l'inversione dell'onere del pagamento della citata imposta sostitutiva, calcolata come se la donazione non fosse stata fatta, sul beneficiario ultimo della donazione, qualora si verifichi il presupposto della cessione a titolo di donazione o altra liberalità entro i successivi cinque anni dalla donazione*

originaria. L'impostazione originaria del disegno di legge prevedeva il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte del donante, il quale, tuttavia, potrebbe risultare estraneo ad eventuali strumentalizzazioni della norma, non potendo rispondere di atti negoziali posti in essere da soggetti diversi».

D'altra parte, la richiamata previsione di cui all'articolo 16, sebbene volta, come sostenuto, nella richiamata relazione illustrativa, a contrastare fenomeni di "*abuso delle posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento tributario*", appare coerente con il principio di carattere generale - già presente nel Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, in particolare, nell'articolo 68, comma 6, secondo cui «*nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante*» - in base al quale qualora la cessione di una partecipazione sia preceduta dalla donazione della stessa, quest'ultima (la donazione) deve considerarsi irrilevante ai fini della tassazione della plusvalenza, tenendo conto che la donazione permette di trasferire al donatario, senza alcuna forma di tassazione, i plusvalori latenti già maturati sulla partecipazione al fine di assoggettarli a regole di tassazione più favorevoli rispetto a quelle applicabili dal donante, ossia , in base al regime in cui i predetti plusvalori si sono formati.

Peraltro, se l'intento del legislatore è quello di contrastare tali forme di indebito vantaggio, lo stesso deve essere perseguito, per ragione di coerenza sistematica, non solo nel caso di donazione, ma ogniqualvolta siano utilizzati negozi giuridici che permettono di sottrarre i plusvalori latenti esistenti sulle partecipazioni alle regole di tassazione applicabili dal soggetto in capo al quale si sono formate, come accade, nel caso di specie, mediante il conferimento delle partecipazioni in un *trust* che provvederà alla loro

successiva cessione già, peraltro, pianificata dal *disponente*. Con la conseguenza che, come si dirà, per effetto di tale conferimento, i plusvalori latenti già maturati in capo al disponente verranno veicolati - senza subire alcuna forma di tassazione - verso un diverso e più favorevole regime impositivo che, nel caso di specie, non prevede alcuna forma di tassazione.

L'istituto del *trust* ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, a opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "*disponente*" (o *settlor*) - con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi - trasferisce a un altro soggetto, definito "*trustee*", beni di qualsiasi natura, affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Nell'ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l'articolo 73 del TUIR, con l'inserimento del *trust* tra i soggetti passivi IRES, l'introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del *trust*, nonché l'individuazione di criteri utili a operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del *trust* con "beneficiari individuati" (cosiddetto "trust *trasparente*"), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto "*trust opaco*").

Con riferimento alla disciplina fiscale del *trust*, la Scrivente ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che si aggiungono ai chiarimenti

di prassi resi con le precedenti circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 61/E del 27 dicembre 2010, cui si rinvia per ogni approfondimento.

Ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile, nell'applicare «*la non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*».

La citata disposizione prevede sia la cosiddetta interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, sia la cosiddetta interpretazione teleologica, che mira a stabilire il vero contenuto della norma, ossia lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare emanandola.

In ogni caso, l'interpretazione sia letterale sia teleologica della singola disposizione devono essere coerenti, dal punto di vista sistematico, con l'applicazione dei principi generali della disciplina nella quale la stessa si inserisce (interpretazione sistematica) e che, per quanto rileva nel caso di specie, impediscono, anche mediante l'abuso delle posizioni soggettive, di trasferire, senza alcuna forma di tassazione, i plusvalori latenti sulle partecipazioni a un soggetto diverso da quello in capo al quale gli stessi sono maturati consentendo al primo di applicare, al momento della cessione delle partecipazioni, un regime di tassazione più mite o, come nel caso di specie, nessuna tassazione.

Ciò premesso, in merito al primo quesito, si ritiene che la nozione di «*avente causa a titolo gratuito*», di cui all'articolo 16, comma 1, della l. n. 383 del 2001, vada interpretata tenendo conto anche della *ratio* della norma e della peculiare struttura funzionale dell'istituto del *trust*, come rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e quale donazione definibile "*a formazione progressiva*", con cui il disponente

provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il *trustee*.

In tal senso, la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E, nel ribadire che in linea con «*quanto chiarito nella circolare n. 48/E del 2007* (...) *il trust è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa*», ha chiarito che ai «*fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, trattandosi di una fattispecie di donazione definibile "a formazione progressiva", con cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee, i requisiti della territorialità individuati dall'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all'atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l'effettivo "spossessamento" dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione*» (tale posizione è stata recepita dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che ha modificato l'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introducendo il comma 2-*bis*).

Secondo un'interpretazione logico-sistematica della disciplina normativa (civilistica e fiscale) in tema di *trust*, coerente con la *ratio* dell'articolo 16 della l. n. 383 del 2001, si ritiene che, nell'ambito della struttura unitaria e funzionale di un *trust* effettivamente esistente, quest'ultimo debba essere considerato, ai fini dell'applicazione della disposizione antielusiva in commento, quale l'avente causa dell'atto di liberalità

nei termini sopradetti posta in essere dal disponente e destinata, secondo la causa e la funzione del *trust*, all'attribuzione finale ai beneficiari.

Diversamente opinando, ove si escludesse, in via generale, dall'ambito applicativo dell'articolo 16 della l. n. 383 del 2001, il *trust* considerato esistente, che riceve mediante l'apporto i valori mobiliari di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, di cui il *trustee* acquisisce il potere di amministrazione e disposizione, ivi compreso quello di cessione, la mera presenza della struttura del *trust* consentirebbe di sottrarre all'applicazione della disposizione antielusiva quelle plusvalenze che il legislatore ha inteso ricondurre a imposizione mediante l'articolo 16 in commento.

Un'interpretazione fondata esclusivamente sulla mancata riconducibilità del *trustee* ai soggetti letteralmente contemplati dalla norma determinerebbe, infatti, un risultato incompatibile con la funzione antielusiva della stessa.

D'altra parte, per ragioni di coerenza, al ricorrere dei requisiti previsti, l'articolo 16 trova applicazione sia nell'ipotesi in cui la cessione venga effettuata direttamente dal *trustee*, sia nella diversa ipotesi in cui la medesima cessione venga posta in essere dai beneficiari dopo l'assegnazione del *trustee*.

Pertanto, tenuto conto che la *ratio* della norma antielusiva è di impedire che, mediante un abuso di posizioni soggettive, si compiano operazioni strumentalmente preordinate alla riduzione degli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'operazione di apporto in *Trust* delle azioni della *Società italiana* e la successiva cessione delle azioni alla *SICAV* rientri nell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della l. n. 383 del 2001.

Si ribadisce, inoltre, quanto già chiarito nella circolare n. 91/E del 2001, ossia cheil donatario è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto adottare il donante. Il donatario, pertanto, deve corrispondere l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità avessecompiuto direttamente l'atto a titolo oneroso.

Ne consegue che, in applicazione della norma antielusiva in commento, il *Secondo Istante,* in qualità di *Trustee,* sia tenuto a determinare e versare l'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata dal *Trust* in occasione della cessione delle azioni adottando il regime fiscale applicabile al donante (*Primo Istante*), con l'effetto di non poter applicare i regimi di esenzione o di favore applicabili al donatario (*Trust*) sulla base delle caratteristiche soggettive di quest'ultimo.

Con riferimento al secondo quesito, relativo alla disapplicazione della disposizione antielusiva di cui all'articolo 16 della l. n. 383 del 2001, si ritiene che la stessa, nel caso di specie, non sia disapplicabile in considerazione del fatto che il conferimento delle partecipazioni al *Trust* e la loro successiva cessione da parte del *Trustee* ha consentito al disponente di trasferire, senza alcuna tassazione, i plusvalori latenti maturati sulle partecipazioni possedute in un regime di tassazione diverso e più mite (nel caso di specie, senza alcuna forma di tassazione) rispetto a quello applicabile ove tali plusvalori fossero stati direttamente realizzati dal disponente, realizzando, dunque, un vantaggio fiscale in contrasto con le finalità di cui al richiamato articolo 16.

A tal fine, vengono in rilievo i seguenti elementi:

- la cessione delle partecipazioni della *Società italiana* dal *Trust* alla *SICAV* è avvenuta solo cinque giorni dopo l'apporto delle stesse in *Trust*;

- l'apporto delle azioni della *Società italiana* nel *Trust* è stato condizionato all'assunzione dell'impegno contrattuale da parte del *Secondo Istante* di cedere le azioni alla *SICAV* e, contestualmente, reinvestire la maggior parte del corrispettivo di vendita nella sottoscrizione di un aumento di capitale della *NewCo*, subentrando negli accordi conclusi dal *Primo Istante* con il *SPA* e l'*ISA*, accordi rispetto ai quali il *Primo Istante* è rimasto solidalmente obbligato con il *Trust*;

- i termini definitivi della cessione delle azioni della *Società italiana* alla *SICAV* erano noti al *Primo Istante* da molto tempo prima dell'apporto delle partecipazioni nel *Trust*;

- il *Primo Istante* ha apportato in *Trust* le azioni della *Società italiana*, il cui costo fiscale in capo allo stesso era di euro xxx, affinché fossero cedute dal *Trust* alla *SICAV* per un corrispettivo di euro xxx, con obbligo di reinvestire euro xxx per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della *NewCo* e con un residuo incasso, da poter effettivamente gestire nell'immediato in qualità di *trustee*, di euro xxx;

- da quanto risulta dalle precedenti istanze di interpello, il *Trust*, per volontaria opzione esercitata dal *Secondo Istante*, viene considerato a Malta (luogo di residenza del *Trust*) soggetto passivo ai fini delle imposte societarie (*Corporate Income Tax* maltese) piuttosto che soggetto trasparente rispetto ai beneficiari, come ordinariamente previsto dalla legislazione maltese;

- la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione nella *Società italiana* non ha concorso alla formazione del reddito imponibile del *Trust* a Malta, in quanto il *Trust* rispetta i requisiti per beneficare di un regime di esenzione volto ad eliminare

la doppia imposizione, simile al regime di esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR (cosiddetta *participation exemption*);

- l'apporto a titolo gratuito delle partecipazioni della *Società italiana* nel *Trust*, che poco dopo procede alla vendita delle stesse alla *SICAV*, ha determinato ai fini fiscali italiani il passaggio dal regime impositivo applicabile al *Primo Istante*, persona fisica che, se avesse ceduto direttamente, avrebbe dovuto assoggettare a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento il relativo reddito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997, al regime impositivo applicabile al *Trust*, ente estero che presenta i requisiti di esenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997, e che a Malta beneficia di un regime di esenzione sulle plusvalenze.

I citati elementi portano la Scrivente a ritenere che l'atto dispositivo, posto in essere dal *Primo Istante* a favore del *Trust*, per le finalità successorie richiamate a supporto della disapplicazione nella norma antielusiva, abbia avuto a oggetto, in sostanza, le partecipazioni della *NewCo* e la residua liquidità del corrispettivo di vendita delle azioni della *Società italiana*, piuttosto che le azioni di quest'ultima.

Nel caso di specie, dunque, non si ravvisano nell'operazione descritta ragioni concrete ulteriori rispetto all'intento di eludere le norme in materia di tassazione dei *capital gain*.

Ne consegue che, tenuto conto del conseguimento di un risparmio d'imposta in contrasto con la *ratio* della disposizione antielusiva, sopra illustrata, nel caso di specie, si ritiene che la medesima non possa essere disapplicata e, per l'effetto, trovi applicazione il regime impositivo che sarebbe stato applicato in assenza dell'atto di conferimento delle partecipazioni al *Trust*.

La plusvalenza realizzata dal *Trust* in occasione della cessione delle azioni della *Società italiana* alla *SICAV*, pertanto, deve essere assoggettata a imposizione in Italia, applicando il regime fiscale di tassazione del *Primo Istante*, ossia il dante causa della liberalità (*rectius*, cessione a titolo oneroso).

Il terzo quesito, relativo alla disciplina dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-*bis* della l. n. 212 del 27 luglio 2000, alla luce del parere fornito con le risposte ai quesiti precedenti (primo e secondo quesito) deve ritenersi assorbito in assenza di un risparmio d'imposta conseguente alla affermata imponibilità della plusvalenza, peraltro, già realizzata dal *Trust* in occasione della cessione delle azioni della *Società italiana*.

Con riferimento al quarto quesito, relativo al soggetto tenuto al pagamento delle imposte dovute, si ritiene che sia onere del *Secondo Istante*, in qualità di «*beneficiario ultimo della donazione*» nei termini sopra detti, procedere al relativo versamento, in applicazione della disposizione antielusiva di cui all'articolo 16 della l. n. 383 del 2001, come illustrata dai lavori parlamentari relativi alla norma (AS 373-A).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)